



COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO Provincia di Benevento

Piazza Municipio n.1 – 82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (Bn)
PEC: sangiorgiodelsannio@pec.cstsannio.it

ORDINANZA SINDACALE n. 9 del 10 MAR 2020

IL SINDACO

Visto il D.P.C.M. dell'8/3/2020;

Vista l'Ordinanza n.8 dell'8/3/2020;

Visto il D.P.C.M. del 9/3/2020;

Considerata l'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Richiamato in particolare l'art.1 comma 2) del D.P.C.M. del 9/3/2020 il quale stabilisce che sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Considerato che bisogna comunque e tassativamente mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno un metro, così come posto in essere dal DPCM 8/3/2020;

Rilevato che bisogna evitare gli spostamenti in uscita ed in entrata dal territorio comunale, nonché all'interno dello stesso, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;

VISTO inoltre:

– Il D.lgs. 31 marzo 1998, art. 117;

– L'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ORDINA

Che su tutto il territorio comunale, fino a nuova disposizione:

- 1) E' vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- 2) La chiusura di tutti gli impianti sportivi pubblici e privati presenti sul territorio comunale;
- 3) La chiusura di tutti i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art.2 del D.Lvo 13/4/2017 n.65 e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private. La chiusura opera anche nei confronti delle attività formative svolte da altri enti pubblici territoriali e locali, nonché da soggetti privati.
- 4) L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose ivi comprese quelli funebri.
- 5) Sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi di cultura previsti all'art. 101 del Codice dei Beni Culturali e del paesaggio;
- 6) Che le attività di ristorazione e bar si attengano all'orario di apertura dalle ore 6,00 alle ore 18,00 con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- 7) Che le attività commerciali, diverse dai ristoranti e bar, sono consentite a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate al fine di evitare assembramenti di persone tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

- 8) La chiusura di tutte le attività commerciali le cui condizioni strutturali o organizzative non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- 9) La chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle Medie e Grandi Strutture di vendita nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei Centri Commerciali. Nei giorni feriali il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
- 10) La sospensione dei Mercati settimanali di Martedì e Sabato;
- 11) La sospensione delle seguenti attività: PALESTRE – CENTRI SPORTIVI – PISCINE – CENTRI BENESSERE – SALONI DI BARBIERE E PARRUCCHIERE – ISTITUTI DI BELLEZZA – SERVIZIO DI MANICURE E PEDICURE – ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING – CENTRI CULTURALI – CENTRI SOCIALI – CENTRI RICREATIVI;
- 12) La sospensione di tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: CINEMA – TEATRI – PUB – SCUOLE DI BALLO – SALE GIOCHI – SALE SCOMMESSE E SALE BINGO, DISCOTECHES e locali assimilati;
- 13) La sospensione dell'attività nei seguenti luoghi: CINEMA – TEATRI – PUB – SCUOLE DI BALLO – SALE GIOCHI – SALE SCOMMESSE E SALE BINGO, DISCOTECHES e locali assimilati;
- 14) Che la chiusura non è disposta per FARMACIE – PARAFARMACIE – e punti vendita di GENERI ALIMENTARI il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza della sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

AVVISA

Che le disposizioni della presente Ordinanza producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

DISPONE

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it.

Di incaricare il Servizio di Polizia Municipale sulla esecuzione della presente Ordinanza.

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a Prefettura – UTG di Benevento, Servizio di Polizia Municipale di San Giorgio del Sannio, Comando Stazione Carabinieri di San Giorgio del Sannio.

AVVERTE

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art.650 C.P. e con l'irrogazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 così come stabilito dall'art.7bis del D.Lvo n.267/2000.

Ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge n.241/90 contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO
Prof. Mario Pepe